

R.G.P.U. 112-1/2025



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI**

in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Eleonora Polidori	Presidente
dott.ssa Laura Pastacaldi	Giudice
dott. Marco Zinna	Giudice relatore

nel procedimento unitario per l'apertura della liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. CCI iscritto all'R.G.P.U. n.112-1/2025, sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio, sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 5/11/2025, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Su ricorso proposto da

BUONCONSIGLIO 4 S.R.L., con sede in Conegliano (TV) alla Via V. Alfieri n. 1, in persona del legale rappresentante l'amministratore **BLADE MANAGEMENT S.R.L.**, a sua volta in persona del suo amministratore, dott. Tommaso Costariol, e, quale sua mandataria **PRELIOS CREDIT SERVICING S.p.A.** con sede in Milano alla Via Valtellina 15/17, rappresentata da **PRELIOS CREDIT SOLUTIONS S.P.A.**, rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dall'Avv. Daniela D'Orazio (C.F. DRZDNL65H51H769S) presso il cui studio e domicilio digitale è elettivamente domiciliata a Milano in Via Boccaccio n. 45 ed alla pec daniela.dorazio@milano.pecavvocati.it

nei confronti dei

Sig.ri **Freggia Monica** (C.F.: FRGMNC67D50B950M) e **Ben Salem Adel** (C.F. BNSDLA68D10Z352C), entrambi [REDACTED]

PREMESSO che:



1. In data 22/5/2025 il creditore ha proposto domanda di apertura della liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268, co. 3 CCII deducendo di essere creditore dei sovraindebitati per l'importo di € 33.207,83 e che il suo credito si fonda sull'omessa restituzione delle somme ricevute in conseguenza di due contratti di mutuo originariamente stipulati con Cassa di Risparmio di Volterra, credito successivamente ceduto mediante cartolarizzazione all'odierna ricorrente.
2. Il ricorrente deduce di aver tentato l'esecuzione presso terzi infruttuosamente e che quella immobiliare sui beni gravati da ipoteca è stato altrettanto infruttuosa dal momento che essi erano già gravati da ipoteche anteriori.
3. Il debitore, pur ritualmente convenuto in giudizio, non si è costituito.

RILEVATO e RITENUTO che:

4. Il presente Tribunale è competente, in quanto i debitori risiedono [REDACTED].
Il debitore non appare assoggettabile, alla stregua di quanto emergente dagli atti di causa, alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza. Non constano domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII. Il credito del ricorrente risulta fondato su titolo giudiziale non opposto. La debitoria emergente dal ricorso presentato e dall'istruttoria svolta appare superiore alla soglia dimensionale, pari ad € 50.000, di cui all'art. 268, 2° co. CCI.
5. La situazione di sovraindebitamento in cui versa il debitore appare emergere sia dal mancato pagamento del credito per cui è ricorso sia dal vano espletamento delle procedure di espropriazione presso terzi ed immobiliare tentate dal creditore.
6. V'è da rilevare che ai sensi del riformato art. 268, 3° co. secondo periodo non si fa luogo all'apertura della liquidazione giudiziale quando il debitore, a mezzo dell'OCC, dimostra che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie; ciò che il debitore potrà fare producendo una relazione dell'OCC con l'attestazione di cui all'articolo 283, comma 3 CCI. Nel caso di specie il debitore non si è costituito in giudizio e non ha fornito la prova di cui all'art. 268, 3° co. secondo periodo.
7. Conclusivamente, la domanda soddisfa i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII e appare idonea a dichiarare l'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato.
8. Per ciò che concerne i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la propria attività, da escludersi dalla liquidazione



ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett. b), CCII in quanto occorrenti al mantenimento suo e della famiglia, si ritiene di rinviare alla fase successiva all'apertura della liquidazione controllata l'indicazione del relativo quantum su istanza del Liquidatore, debitamente motivata, dettagliata e documentata.

P.Q.M.

DICHIARA aperta le procedure di liquidazione controllata nei confronti Sig.ri **Freggia Monica** (C.F.: FRGMNC67D50B950M) e **Ben Salem Adel** (C.F. BNSDLA68D10Z352C), entrambi
[REDACTED].

NOMINA per esse Giudice Delegato il dott. Marco Zinna;

NOMINA Liquidatore di ciascuna di esse Dott. Daniele Bianchi;

ORDINA ai debitori il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie alla cui tenuta sia eventualmente obbligato, nonché dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte dei patrimoni di liquidazione, salva eventuale autorizzazione, qualora il debitore o il terzo ne facciano richiesta, all'utilizzo da parte di questi di alcuni beni in presenza di gravi e specifiche ragioni;

DISPONE l'inserimento della sentenza, a cura del liquidatore, nel sito internet del tribunale nonché, qualora il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione della stessa presso il registro delle imprese;

DISPONE la notifica della sentenza ai debitori, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

ORDINA la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e sui beni mobili registrati eventualmente compresi nel patrimonio del debitore;

DICHIARA che, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;



DISPONE che i creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione degli adempimenti pubblicitari sopra indicati non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione;

INVITA il Liquidatore, ai sensi di quanto previsto dall'art. 272 ss. CCII, in ciascuna procedura a:

- 1) aggiornare, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, l'elenco dei creditori, provvedendo a notificare la sentenza anche nei loro confronti;
- 2) completare l'inventario dei beni del debitore e redigere, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata, un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione, da depositarsi in cancelleria ai fini dell'approvazione del Giudice Delegato;
- 3) predisporre, una volta scaduti i termini per la proposizione delle domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, un progetto di stato passivo da comunicare agli interessati ai sensi dell'art. 273 CCII.

FISSA l'udienza nel corso del quale il Liquidatore dovrà illustrare al GD le principali determinazioni gestorie relative alla procedura per l'8/3/2026 alle ore 11:00

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al Liquidatore.

Pisa, 20/12/2025

Il Giudice Relatore

dott. Marco Zinna

Il Presidente

dott.ssa Eleonora Polidori

